

N. 1242 RG. 2019;



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:

[REDACTED] C.F. [REDACTED]
parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.
Vincenzo La Cava

e

MIUR, CF/p.iva 80185250588, in persona del legale rappresentante
Parte resistente, rappresentata e difesa ex art. 417-bis cpc dal proprio
funzionario

OGGETTO: mobilità

all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:

- Di essere "docente, assunta a tempo indeterminato in data 1.9.2012 attualmente in servizio a Trapani presso il [REDACTED] - Trapani";
- Di aver "partecipato alla mobilità interprovinciale in-detta con ordinanza ministeriale n 203 del 8.3.019 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale" nella quale veniva esercitato il diritto di precedenza ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992 "atteso che il di lei padre, Sig. [REDACTED] risulta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992";
- Che il diritto di precedenza suddetto non è stato riconosciuto.

Dolendosi della violazione dell'art. 33 l.104/92 e dell'art. 601 D. lgs. 297/94, ed eccependo la nullità dell'art. 13 CCNI del 31.12.2018 per violazione di legge, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento della precedenza nelle operazioni di trasferimento interprovinciale e la condanna del MIUR a disporre l'assegnazione della stessa "presso il comune di Trapani, Marsala anche in sovrannumero e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato che le consentono comunque di prestare assistenza continua alla di lei padre e ciò con effetto immediato".

Si è costituito in giudizio il MIUR chiedendo il rigetto del ricorso.

Sul contraddittorio così costituito la causa è stata decisa.

della ricorrente". Si tratta di un'allegazione generica, in quanto non consente di ritenere che, senza dubbio, tutti i beneficiari del provvedimento di trasferimento vantassero un punteggio superiore a quello della ricorrente.

Va comunque ricordato che la L. 104/92 impone comunque al datore di lavoro di assegnare al dipendente chiamato ad assistere il parente gravemente handicappato "la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere". In altri termini, anche laddove nelle sedi indicate nella domanda di mobilità siano stati trasferiti docenti con una precedenza prioritaria rispetto a quella della ricorrente, ovvero, docenti con la medesima precedenza ma con un punteggio maggiore, il MIUR aveva comunque il dovere di assegnare alla ricorrente la sede più vicina al Comune di residenza del genitore della ricorrente (fra quelle disponibili).

Le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/2, atteso il carattere non oneroso della giurisprudenza (come emerge dalle pronunce depositate dal Ministero unicamente alla memoria difensiva). La parte residua segue la regola della soccombenza.

PQM

- Dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7, della L.104/92 e all'art. 601 del D. Lgs. 297/94 nelle operazioni di trasferimento interprovinciale 2019/2020 e per quelle a seguire;
- Condanna le Amministrazioni resistenti a disporre il consequenziale trasferimento della ricorrente, secondo l'ordine di preferenza dalla stesa indicato nella istanza presentata in via amministrativa, nel posto vacante più vicino a quello di residenza del genitore della ricorrente;

Trapani, 26.2.2020

Il giudice
Mauro Petrusa